Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002120**
Data: **10/02/2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **certificazione unica**
Allegati: **NO**

COMPENSI EROGATI A LAVORATORI AUTONOMI: GUIDA AGLI OBBLIGHI DI RITENUTA E DI CERTIFICAZIONE UNICA

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, entro il prossimo 7 marzo 2020 occorrerà provvedere alla **trasmissione telematica delle C.U. relative al 2019**, ad esclusione delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, **le quali possono essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770** (2 novembre 2020 in quanto il 31 ottobre 2020 cade di sabato), senza applicazione di sanzioni: si tratta quindi, ad esempio, delle Certificazioni Uniche **riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni**, comprese **quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi"** (ex art. 27 del DL 98/2011) o **ai "contribuenti forfetari"** (ex L. 190/2014). Nel prosieguo della presente informativa, verranno esaminati, con un taglio prettamente schematico, gli obblighi di ritenuta e di certificazione dei compensi erogati a favore dei lavoratori autonomi, i **quali risultano essere differenti a seconda del regime fiscale** (regime ordinario, regime dei minimi e regime forfetario) **adottato dal committente e dal lavoratore autonomo**.

Gli obblighi di ritenuta e di certificazione dei contribuenti in regime ordinario

I **contribuenti titolari di partita IVA nel regime ordinario** che **erogano compensi ad un altro professionista nel regime ordinario** operano come **sostituto d'imposta** e, pertanto, tali soggetti dovranno provvedere a:

- **versare la ritenuta d'acconto entro il giorno 16** del mese successivo a quello del pagamento;
- **certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2020** e del modello 770/2020.

Osserva

Diversamente, il contribuente titolare di partita IVA nel regime ordinario che **eroga compensi ad un professionista nel regime dei minimi o nel regime forfetario:**

- non **dovrà operare la ritenuta d'acconto**, poiché trattasi di compensi non soggetti a ritenuta d'acconto;
- **dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica;**
- **non sarà tenuto alla presentazione del modello 770**, poiché trattasi, come detto, di compensi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442

Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Gli obblighi di ritenuta e di certificazione dei contribuenti in regime forfetario

I **contribuenti titolari di partita Iva nel regime forfettario ex legge 190/2014** che **erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano come sostituti d'imposta** e, conseguentemente, all'atto dell'erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario **il contribuente forfetario**:

- non **dovrà operare la ritenuta d'acconto** e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata "integralmente", esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- **non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770**.

Osserva

L'unico obbligo sarà quello di **indicare, nel quadro RS del proprio MODELLO REDDITI PF**:

- il **codice fiscale e del professionista** in regime ordinario cui eroga il compenso;
- **l'ammontare lordo del compenso erogato**.

Analogamente, i **contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014** che erogano compensi **ad un altro professionista nel regime forfetario o nel regime dei minimi**, oltre a non dover operare la ritenuta d'acconto (in quanto non applicata), **non dovranno certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770**, ma dovranno soltanto indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi **modello REDDITI PF:**

- il **codice fiscale e del professionista in regime forfetario** o dei minimi cui eroga il compenso;
- **l'ammontare lordo del compenso erogato**.

Osserva

Si precisa che, **per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente** e a questi assimilati, i **soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte**, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 4.2). Resta inteso che, **se le ritenute sono state facoltativamente operate dal contribuente forfetario**, con assunzione conseguente degli ordinari obblighi dei sostituti d'imposta, **nulla dovrebbe essere comunicato nel quadro RS del modello REDDITI 2020.**

Gli obblighi di ritenuta e di certificazione dei contribuenti in regime dei minimi

I **contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi** ex DL 98/2011 che **erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario** operano come **sostituto d'imposta** e, pertanto, tali soggetti dovranno provvedere a:

- **versare la ritenuta d'acconto entro il giorno 16** del mese successivo a quello del pagamento;
- **certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2020** e del modello 770/2020.

Nel caso in oggetto bisognerà **applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute**: i **titolari di partita Iva in regime dei minimi** non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l'esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute.

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 che **erogano compensi ad un altro professionista nel regime forfetario o nel regime dei minimi,** oltre a non dover operare la ritenuta d'acconto (in quanto non applicata), **dovranno certificare i relativi compensi tramite la certificazione unica,** ma **non saranno tenuti alla presentazione del modello 770**, poiché trattasi di compensi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Adempimenti certificazione unica

La trasmissione telematica delle CU (quando dovuta) deve avvenire **entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento, ad **esclusione di quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata,** le quali possono essere inviate **entro il termine previsto per la presentazione del modello 770** e senza applicazione di sanzioni. Si tratta quindi, ad esempio, delle Certificazioni Uniche **riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni**, comprese **quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi"** (ex art. 27 del DL 98/2011) o **ai "contribuenti forfetari"** (ex L. 190/2014).

Conseguentemente, così come la generalità delle **CU dei lavoratori autonomi**, anche le CU relativa ai compensi corrisposti ai **contribuenti in regime dei minimi e dei forfettari** potranno essere trasmesse con il **modello 770**, ovverosia entro il **31 ottobre 2020**, termine che cadendo di sabato slitta automaticamente a lunedì 2 novembre 2020.

Tabelle di sintesi

Nella tabella che segue vengono preliminarmente riepilogati gli obblighi di compilazione della **certificazione unica per i lavoratori autonomi nel regime ordinario che fatturano a favore di altri soggetti in regime ordinario, dei minimi e nel regime forfettario**.

Prestatore	Committente	Obblighi di ritenuta per il committente	Adempimento CU per il committente	Adempimento 770 per il committente	Compilazione quadro RS modello Redditi
Lavoratore autonomo ordinario	Contribuente ordinario	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento	SI	SI	NO
Lavoratore autonomo ordinario	Contribuente minimo	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento	SI	SI	NO

Lavoratore autonomo ordinario	Contribuente forfetario	Nessun obbligo di ritenuta	NO	NO	SI

Nella tabella successiva vengono riepilogati, invece, gli obblighi di ritenuta e compilazione della **certificazione unica per i per i lavoratori autonomi nel regime dei minimi che fatturano a favore di altri soggetti in regime ordinario, dei minimi e nel regime forfettario**.

Prestatore	Committente	Obblighi di ritenuta per il committente	Adempimento CU per il committente	Adempimento 770 per il committente	Compilazione quadro RS modello Redditi
Lavoratore autonomo minimo	Contribuente ordinario	Nessun obbligo di ritenuta	SI	NO	NO
Lavoratore autonomo minimo	Contribuente minimo	Nessun obbligo di ritenuta	SI	NO	NO
Lavoratore autonomo minimo	Contribuente Forfettario	Nessun obbligo di ritenuta	NO	NO	SI

In quest'ultima tabella vengono riepilogati, infine, gli obblighi di ritenuta e di compilazione della **certificazione unica per i lavoratori autonomi nel regime forfetario che fatturano a favore di altri soggetti in regime ordinario, dei minimi e nel regime forfettario**.

Prestatore	Committente	Obblighi di ritenuta per il committente	Adempimento CU per il committente	Adempimento 770 per il committente	Compilazione quadro RS modello Redditi
Lavoratore autonomo forfetario	Contribuente ordinario	Nessun obbligo di ritenuta	SI	NO	NO
Lavoratore autonomo forfetario	Contribuente minimo	Nessun obbligo di ritenuta	SI	NO	NO
Lavoratore autonomo forfetario	Contribuente Forfettario	Nessun obbligo di ritenuta	NO	NO	SI

La Certificazione Unica

In sostanza la Certificazione Unica sostituisce il vecchio CUD.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **Certificazione Unica "CU 2020"** relativa all'anno 2019. Come per il precedente esercizio, il presente modello CU è scisso in due parti:

Modello CU ordinario (versione integrata della certificazione) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020 (ovvero entro il 31/10/2020 nel caso di redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata).

Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 31 marzo 2020.

Il D. Lgs n. 158/2015 ha introdotto un nuovo **regime sanzionatorio** anche relativamente alle Certificazioni Uniche. In base al nuovo disposto a decorrere dal 01.01.2016 sono previste le seguenti sanzioni:

per l'omessa / tardiva / errata presentazione pari ad € 100 per ogni CU con un massimo di € 50.000;

in caso di errata trasmissione della CU:

non si applica la sanzione se l'invio corretto è effettuato entro 5 giorni dal termine;

si applica la sanzione di € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000,00 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono al loro interno la facoltà, concessa ai sostituti d'imposta, di **suddividere il flusso telematico** inviando separatamente le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilato da quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

COMPENSI CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2020

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le **somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato)**. Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori **entro la data del 12 gennaio 2020** e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2019.
Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**
Studio Lerro - Bondavalli